



Unione europea
Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE
LAZIO



Gruppo di Azione Locale ***VETTE REATINE***

(Approvato con Delibera del CDA del GAL Vette Reatine n. 4 del 18/11/2019)

BANDO PUBBLICO

MISURA 19.

Sostegno allo sviluppo locale LEADER

SOTTOMISURA 19.2

Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 4.4.1

***“Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità,
di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e
naturalistico”***

(art. 19 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

INDICE

Articolo 1 – Definizioni e riferimenti normativi	
Articolo 2 – Obiettivi e finalità dell'operazione	
Articolo 3 – Ambito territoriale di intervento	
Articolo 4 – Soggetti beneficiari	
Articolo 5 – Tipologie di intervento e Spese ammissibili. Decorrenza delle spese	
Articolo 6 – Agevolazioni previste	
Articolo 7 – Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi ed Impegni	
Articolo 8 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno	
Articolo 9 – Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno	
Articolo 10 – Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie	
Articolo 11 – Dotazione finanziaria del bando	
Articolo 12 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno	
Articolo 13 – Provvedimenti di concessione	
Articolo 14 – Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe	
Articolo 15 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	
Articolo 16 – Varianti e adeguamenti tecnici	
Articolo 17 – Presentazione delle domande di pagamento	
Articolo 18 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento	
Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità	
Articolo 20 – Controlli <i>in loco</i>	
Articolo 21 – Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni	
Articolo 22 – Stabilità delle operazioni	
Articolo 23 – Controlli <i>ex post</i>	
Articolo 24 – Altre disposizioni	
Articolo 25 – Disposizioni generali	
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	

Premessa

Il presente Bando Pubblico attiva, nell'ambito di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale VETTE REATINE (approvato dalla Regione Lazio con Det. G13841 del 31/10/2018, pubblicata sul BURL n. 93, S.O n.1 del 15/11/2018) la Misura 19. "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP",

Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 4.4.1

"Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico"

ARTICOLO 1

Definizioni e riferimenti normativi

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Rimane fermo che è di applicazione ogni altra norma e disposizione vigente in materia.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità dell'operazione

L'Operazione intende sostenere investimenti materiali per la salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità e del paesaggio valorizzando il territorio del GAL in termini di pubblica utilità e permettendo il finanziamento di interventi accessori che non comportino rilevanti aumenti di valore economico o di redditività a vantaggio dei beneficiari.

Si vogliono mitigare gli impatti agricoli sull'ambiente e ridurre il conflitto tra le attività agricole e le esigenze di tutela degli habitat e delle specie oltreché conservare lo spazio naturale favorendo il mantenimento o la ricostruzione di elementi del paesaggio rurale con valenza di corridoi ecologici.

La misura in oggetto è orientata verso investimenti volti alla salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità e del paesaggio, valorizzando ed integrando, ove necessario, la dotazione territoriale attraverso realizzazione, ristrutturazione e miglioramento di sentieri e piazzole, opere di piccola ingegneria naturalistica e/o applicata alle tecniche rurali tradizionali di gestione ed irreggimentazione dei piccoli torrenti e corsi d'acqua, operazioni atte ad incoraggiare la frequentazione escursionistica dell'area, aumentando la comodità, la piacevolezza estetica, la sicurezza dei tracciati.

Gli investimenti programmati dovranno essere coerenti e perseguire le seguenti *priorità* dello sviluppo rurale, ed in particolare:

Codice Priorità	Priorità	Codice Focus	Focus	DIRETTA
P4	P 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	4.C	Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi	X

I fabbisogni associati sono i seguenti:

- F21 Mantenere e ripristinare le formazioni erbose e gli elementi del paesaggio agropastorale della tradizione
- F23 Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste e del patrimonio naturalistico e paesaggistico, anche in chiave multifunzionale
- F25 Ridurre l'impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi
- F28 Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e delle reti di drenaggio

ARTICOLO 3

Ambito territoriale d'intervento

L'operazione si applica in tutto il territorio del Gruppo di Azione Locale VETTE REATINE che interessa i comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoto, Borbona, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Micigliano, Morro Reatino, Poggio Bustone, Posta e Rivodutri, limitatamente alle aree Natura 2000 o in altri sistemi di alto valore naturalistico (aree protette e zone umide così come definite dalla convenzione RAMSAR) **con esclusione delle aree forestali.**

Le aree inserite nella Rete Natura 2000 sono consultabili all'indirizzo: http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=202.

Per area protetta si intendono i parchi nazionali, le riserve naturali statali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali, i monumenti naturali consultabili attraverso il SITAP Lazio (Sistema Informativo Territoriale delle Aree Protette del Lazio) al seguente indirizzo: http://www.parchilazio.it/ricerca_aree).

Per la definizione di zone umide si fa riferimento alla "Convenzione internazionale relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici" (Convenzione RAMSAR). <http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/convenzioni-e-accordi-multilaterali/convenzione-di-ramsar-sulle-zone-umide>

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente Bando i seguenti soggetti:

- Imprese agricole singole o associate in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013;

- Comuni e loro Unioni, Comunità Montane;
- Enti gestori di Aree Rete Natura 2000 e di altre aree di alto pregio naturalistico;
- Associazioni di agricoltori che realizzano investimenti collettivi nella tipologia di operazione 4.1.1. "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni". Le Associazioni di agricoltori qualora soddisfino tutte le condizioni previste dal presente bando per essere dichiarate ammissibili a finanziamento, ai fini dell'ammissibilità, dovranno possedere l'ulteriore requisito che la domanda di sostegno presentata in adesione al bando 4.1.1 sia stata ritenuta ammissibile a finanziamento.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Ai sensi dell'art. 8 terzo comma della DGR n. 147/2016 non è consentito avere in corso sulla medesima tipologia di operazione/tipologia di intervento più domande di sostegno. Pertanto, non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i beneficiari che abbiano una domanda di sostegno ancora in corso a valere sulla MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.4.1 del PSR Lazio 2014/2020. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo completa con tutta la documentazione di rendicontazione, ai sensi del citato art. 8 della DGR Lazio n. 147/2016. Nel caso di domande di sostegno inserite nelle graduatorie di ammissibilità relative a bandi pubblici di omologhe tipologie di operazione, ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse finanziarie, il soggetto titolare della domanda può partecipare al presente bando pubblico solo dopo aver presentato formale rinuncia della domanda di sostegno inserita in graduatoria.

ARTICOLO 5

Tipologia di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese

Tipologie di intervento ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo, nell'ambito della presente Operazione, investimenti materiali per i seguenti interventi:

Intervento A Impianto e ripristino (recupero vuoti e fallanze) di siepi, filari, cespugli, boschetti e fasce frangivento

Sono ammesse a finanziamento opere finalizzate all'impianto e/o al ripristino di:

- 1) siepi
- 2) filari
- 3) cespugli
- 4) boschetti
- 5) fasce frangivento

in modo da diversificare gli agro-ecosistemi e incrementare e conservare la biodiversità, a beneficio soprattutto dell'avifauna insostituibile nella lotta biologica contro i fitofagi.

A.1) Siepi

La siepe, ai fini del presente bando, è una formazione mista arbustiva e/o arborea, di origine naturale o antropica, con lunghezza minima di 25 metri e larghezza minima di 1 metro e larghezza massima di 10 metri. Sia in caso di nuovo impianto che in caso di ripristino, il sesto d'impianto può variare in funzione delle specie previste ed è preferibile adottarne uno a schema irregolare. Per la salvaguardia ed il mantenimento della piantagione deve essere prevista un'area, non coltivabile, pari alla proiezione della chioma maggiorata di una fascia di rispetto di 1,5 metri per lato. Nel caso in cui la siepe sia in posizione di confine con altre proprietà, strade e altri elementi fisici non assimilabili a terreni coltivati, la fascia di rispetto di 1,5 metri può essere prevista su di un solo lato della siepe. Gli impianti devono essere effettuati con vegetazione di specie di cui agli allegati A1 e/o A3 della L.R. 39/2002 e s.m.i. e le specie arboree o arbustive prescelte devono essere quelle tipiche della unità fitoclimatica di riferimento per la stazione di impianto. Non possono essere impiegati arbusti o alberi da frutto a fini produttivi.

La manutenzione dell'area sottostante la proiezione della chioma e delle fasce di rispetto deve essere gestita con sfalci o trinciature. Gli sfalci sono vietati nei periodi di riproduzione degli uccelli secondo quanto previsto nei divieti, obblighi e regolamentazioni relativi alle ZPS, ZSC, Aree protette e RAMSAR.

A.2) Filari

Il filare, ai fini del presente bando, è una formazione vegetale ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree. Sia in caso di nuovo impianto che in caso di ripristino, il sesto d'impianto può variare in funzione delle specie previste, l'andamento deve esser lineare e regolare, a fila semplice o doppia, composto da specie arboree. La lunghezza minima dell'intervento deve essere di 50 metri per singolo filare, frazionabile nel caso di ripristino lungo lo stesso filare esistente, e deve essere prevista, nella realizzazione, un'area non coltivabile, pari alla proiezione della chioma maggiorata di una fascia di rispetto di 1,5 metri per lato. Nel caso in cui il filare sia in posizione di confine con altre proprietà, strade e altri elementi fisici non assimilabili a terreni coltivati, la fascia di rispetto di 1,5 metri può essere prevista su di un solo lato del filare.

Le piantumazioni devono essere effettuate con vegetazione arborea di specie di cui all'allegato A1 della L.R. n. 39/2002 e s.m.i., oltre a *Cupressus sempervirens*, *Morus spp.*, *Juglans regia*, *Pinus pinea* e *Pinus pinaster* e le specie arboree prescelte devono essere quelle tipiche della unità fitoclimatica di riferimento per la stazione di impianto.

Non possono essere impiegati arbusti o alberi da frutto a fini produttivi.

La manutenzione dell'area sottostante la proiezione della chioma e delle fasce di rispetto deve essere gestita con sfalci o trinciature. Gli sfalci sono vietati nei periodi di riproduzione degli uccelli secondo quanto previsto nei divieti, obblighi e regolamentazioni relativi alle ZPS, ZSC, Aree protette e RAMSAR.

A.3) Boschetti

Il boschetto, ai fini del presente bando, è un terreno, con un'estensione minima di 500 m² e massima di 5.000 m², con una larghezza minima superiore ai 10 metri. Nel rispetto delle dimensioni sopra indicate, costituiscono pertanto un boschetto:

- qualsiasi area ricoperta da vegetazione forestale di specie di cui agli allegati A1 e A2 della L.R.n. 39/2002;
- le aree ripariali ricoperte da vegetazione con specie di cui agli allegati A1, A2, A3 della L.R. n.39/2002;
- le aree ricoperte da vegetazione arbustiva di specie di cui agli allegati A3, associate ad esemplari di specie di cui allegati A1 e A2 della L.R. n. 39/2002;
- i nuclei isolati di specie di cui all'allegato A3 della L.R. n. 39/2002, con copertura non inferiore al 50% o ubicati in aree con pendenza mediamente maggiore del 30%;
- le aree già boscate nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo, o una copertura inferiore al 20%, abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.

La superficie minima di intervento nel caso di nuova realizzazione è di 500 m², nel caso di interventi di ripristino è di 250 m².

Nel caso di realizzazione ex-novo l'impianto deve prevedere almeno 3 specie diverse ed ognuna, deve rappresentare almeno il 20% del totale delle piante messe a dimora. Sia nel caso di ripristino che nella realizzazione ex-novo, le specie ammesse sono in ogni caso quelle riportate negli allegati A1 e A3 della L.R. n. 39/2002 e s.m.i. e le specie arboree o arbustive prescelte devono essere quelle tipiche della unità fitoclimatica di riferimento per la stazione di impianto. Non possono essere impiegati arbusti o alberi da frutto a fini produttivi.

La manutenzione dell'area sottostante la proiezione della chioma e delle fasce di rispetto deve essere gestita con sfalci o trinciature. Gli sfalci sono vietati nei periodi di riproduzione degli uccelli secondo quanto previsto nei divieti, obblighi e regolamentazioni relativi alle ZPS, ZSC, Aree protette e RAMSAR.

A.4) Fasce frangivento

La fascia frangivento, ai fini del presente bando, è una formazione vegetale ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree e/o arbustive.

Sia nel caso di ripristino che nel caso di realizzazione ex-novo, l'intervento deve essere realizzato su tratti di almeno 50 metri di lunghezza per singola fascia, frazionabili nel caso di ripristino di fasce frangivento già esistenti. Le piantumazioni devono essere effettuate con vegetazione di specie di cui agli allegati A1 e/o A3 della L.R. n. 39/2002 e s.m.i, oltre a *Cupressus sempervirens* (Cipresso mediterraneo), *Morus spp.* (Gelso), *Juglans regia* (Noce bianco), *Pinus pinea* (Pino domestico) e *Pinus pinaster* (Pino m) e le specie arboree o arbustive prescelte devono essere quelle tipiche della unità fitoclimatica di riferimento per la stazione di impianto. Non possono essere impiegati arbusti o alberi da frutto a fini produttivi.

La manutenzione dell'area sottostante la proiezione della chioma e delle fasce di rispetto deve essere gestita con sfalci o trinciature. Gli sfalci sono vietati nei periodi di riproduzione degli uccelli

secondo quanto previsto nei divieti, obblighi e regolamentazioni relativi alle ZPS, ZSC, Aree protette e RAMSAR.

Intervento B Ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti

Sono ammesse a finanziamento opere finalizzate al ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti che prevedano interventi per una lunghezza minima pari a 5 metri e per una volumetria di intervento non inferiore a 2,5 mc. Il sostegno non è concedibile per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e l'intervento non dovrà comportare alterazioni della tipologia costruttiva originaria.

È esclusa la costruzione di nuovi manufatti, nonché alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e ai materiali originali dei manufatti esistenti. Sono ammissibili anche interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di manufatto nel rispetto delle dimensioni, della tessitura e della sagoma originaria e dell'originaria area di sedime del muro. Il materiale da costruzione originale dovrà essere reimpiegato. Qualora si dovesse ricorrere a materiale non originariamente parte del manufatto, dovranno essere utilizzati esclusivamente litotipi analoghi a quelli che originariamente costituivano il muro, con riferimento ai manufatti presenti nelle vicinanze.

Nel caso in cui si realizzassero interventi di ingegneria naturalistica, questi dovranno rispettare i criteri previsti nel Compendio di Ingegneria Naturalistica della Regione Lazio.

Intervento C Riqualificazione di zone umide anche lungo le rive di corpi idrici o nella matrice Agricola

Per zone umide s'intendono le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri, così come definite dalla "Convenzione internazionale relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici" (Convenzione RAMSAR).

Gli interventi dovranno assicurare:

- livelli minimi idrici anche con la creazione di opportuni manufatti idraulici;
- la risagomatura delle sponde e dei fondali al fine di ricreare microhabitat di interesse faunistico;
- il ripristino e il controllo della vegetazione palustre con formazione anche di fasce
- sufficientemente estese di canneto e modellamento delle stesse con tagli, non a raso, per parcelle a rotazione, in modo da favorire la formazione di anse e canaletti interni;
- la costituzione, il ripristino e/o la conservazione di collegamenti con siepi e filari tra la zona umida considerata e altri biotopi interattivi presenti nell'intorno (bacini, canali, corsi d'acqua minori o l'asta fluviale principale).

Deve essere prevista la presenza di isole affioranti, con rive degradanti e zone fangose semi affioranti adatte all'alimentazione, alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica.

Le specie vegetali erbacee, arbustive ed arboree utilizzate devono essere quelle tipiche degli ambienti ripariali nelle condizioni fitoclimatiche della stazione d'impianto. Le sponde devono essere prevalentemente degradanti, con una pendenza inferiore al 25%, e la loro sistemazione deve essere

realizzata preferibilmente con interventi di ingegneria naturalistica, realizzati adottando i criteri previsti nel Compendio di Ingegneria Naturalistica della Regione Lazio.

Intervento D Rifacimenti spondali di corpi idrici naturali minori

L'intervento deve avere finalità di conservazione, salvaguardia e ripristino dell'ambiente naturale attraverso opere di rinaturalizzazione delle sponde da eseguirsi adottando i criteri previsti nel Compendio di Ingegneria Naturalistica della Regione Lazio.

Ai fini del presente bando si intendono corpi idrici naturali minori tutti i corpi idrici che non rientrano nella D.G.R. n. 5079/1999.

Intervento E Realizzazione, ristrutturazione e miglioramento di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche

Ai fini del presente bando sono definiti sentieri i percorsi a fondo naturale aventi una larghezza massima di 1,5 metri. È ammessa a finanziamento la realizzazione, la ristrutturazione e il miglioramento di sentieri naturalistici a fondo naturale, attrezzati, con apposita tabellazione, con aree di sosta e punti predisposti per l'osservazione, che si articolano in zone di particolare interesse botanico, faunistico, geologico, speleologico, ecc.

Nel caso di nuova realizzazione, i sentieri devono avere una larghezza minima di 0,5 metri e massima di 1,5 metri e lunghezza minima di 100 metri.

Nel caso di nuova realizzazione e di ristrutturazione di sentieri accessibili a persone con disabilità temporanee o permanenti:

- deve essere prevista, per il tracciato, una larghezza minima di 0.90 metri;
- devono essere installati dei parapetti/mancorrenti dove necessario per la sicurezza (con altezza di almeno 90 cm);
- il fondo calpestabile dovrà essere in terra compattata o stabilizzata, pietra macinata fina o ghiaietto superficiale;
- la pendenza longitudinale del tracciato non deve essere maggiore dell'8% per l'accesso a persone con disabilità temporanee o permanenti;
- la pendenza trasversale del tracciato non deve essere maggiore del 2%, per un massimo di 15 metri;
- devono essere previste ogni 60-90 metri delle aree di soste attrezzate (panche, tettoie, pannelli informativi).

Qualora si realizzassero interventi di ristrutturazione, la stessa deve riguardare un tratto, non necessariamente contiguo, di almeno 100 metri e i sentieri devono mantenere inalterati i tracciati, le larghezze, le sezioni ed i profili; sono ammesse delle modificazioni del tracciato nel caso in cui si siano verificati frane o smottamenti, previa attestazione del tecnico progettista.

Sia nel caso di interventi di nuova realizzazione che di ristrutturazione di sentieri:

- non devono essere effettuati sbancamenti o alterazioni che compromettano la stabilità dei terreni;
- per costituire il fondo del sentiero potranno essere utilizzati, dove strettamente necessario, passerelle di legno e materiale lapideo reperito in loco, nel caso in cui quest'ultimo non fosse disponibile si dovranno utilizzare esclusivamente litotipi locali;

- nel caso in cui si realizzassero interventi di ingegneria naturalistica, questi dovranno rispettare i criteri previsti nel Compendio di Ingegneria Naturalistica della Regione Lazio
- per l'esecuzione dei lavori è vietato intervenire nei periodi di riproduzione degli uccelli secondo quanto previsto nei divieti, obblighi e regolamentazioni relativi alle ZPS, ZSC, Aree protette e RAMSAR.
- tutto il sistema della cartellonistica accessorio ai sentieri dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto nelle disposizioni stabilite dagli Enti gestori;
- tutti gli elementi costituenti le aree di sosta (panchine, tavoli, etc.) lungo i sentieri dovranno essere realizzati con l'impiego di materiali conformi a quanto previsto nelle disposizioni stabilite dagli Enti gestori e con ancoraggi fissi al terreno;
- la scelta dei materiali e le modalità di realizzazione ed installazione della cartellonistica sul territorio dovranno essere volti a minimizzare l'impatto ambientale;
- i supporti e i piani di lettura devono essere idonei all'applicazione di pellicole o lastre e dovranno avere caratteristiche di accessibilità e leggibilità adeguate anche a persone con disabilità temporanee o permanenti;
- i caratteri tipografici utilizzati devono essere il più possibile leggibili e comprensibili;
- le informazioni presenti sulla cartellonistica dovranno essere riportate in lingua italiana, in lingua inglese e, dove possibile, in linguaggio *Braille*;
- devono essere utilizzate vernici ed impregnanti a base di acqua, sia per la segnaletica che per le strutture in legno.

Sono ammessi a contributo la progettazione dei contenuti, delle schede informative, dei testi, del logo e l'elaborazione grafica delle informazioni, nel limite massimo delle spese generali.

La tabella di inizio sentiero deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome del sentiero
- tempo di percorrenza
- dislivello
- eventuali punti acqua
- classe di difficoltà
- condizioni del sentiero per quanto riguarda l'accessibilità
- informazioni relative alla sicurezza e al soccorso in caso di incidente, secondo la normativa vigente.

Tabella di presentazione

da porre presso ciascun ingresso del tracciato, con sintesi delle caratteristiche ecologiche del tracciato e consigli specifici per la percorrenza e una mappa del tracciato in scala su base CTR Lazio.

Tabella di vegetazione, flora e fauna

da porre in corrispondenza di ciascuna vegetazione principale incontrata lungo il tracciato. In tali cartelli dovranno essere illustrate le vegetazioni e le principali specie di fauna e di flora che si potrebbero incontrare. Possono essere previste inoltre ulteriori tabelle paesaggio (in corrispondenza

di ciascun punto panoramico, con descrizione ecologica, geologica e geomorfologica) e tabelle flora (per ciascun elemento floristico principale).

La segnaletica verticale ed orizzontale da apporre lungo il sentiero, definita in sede di progettazione, dovrà essere conforme ai Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 o alle indicazioni degli Enti gestori delle altre aree di alto pregio naturalistico. Nel caso in cui non sia stato predisposto il Piano di gestione si dovrà fare riferimento alle indicazioni contenute nell'Allegato A del "Protocollo d'intesa per l'adozione di criteri condivisi nella realizzazione della segnaletica dei sentieri nel sistema delle aree protette" sottoscritto dal Club Alpino Italiano (CAI) e dalla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (Federparchi), consultabile sul sito:

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Convenzioni/Protocollo_d_intesatra_CAI_e_Federparchi_per_l_adozione_di_criteri_condivisi_nella_realizzazione_segnaletica_sentieri.pdf

Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di cartelli:

- cartellonistica direzionale
- cartellonistica tematica
- cartellonistica di divieto/prescrizione

Intervento F *Realizzazione di recinzioni e sistemi alternativi per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali o per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione*

F.1) Recinzioni elettrificate per i danni da predazione da lupo

Le recinzioni devono essere realizzate secondo le indicazioni consultabili sul sito <http://www.protezionebestiame.it>, promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). Le recinzioni potranno essere ammesse a finanziamento esclusivamente nel caso in cui nei tre anni precedenti la domanda di sostegno siano stati accertati dagli Enti preposti, ai sensi della L.R. n. 17/95 e s.m.i. e della L.R. n. 29/97 e s.m.i., danni da predazione da lupo in un raggio di 10 Km dalla localizzazione dell'intervento.

F.2) Recinzioni metalliche per i danni da predazione da lupo

Possono essere installate esclusivamente per la protezione degli stazzi notturni. Le recinzioni devono essere realizzate secondo le indicazioni consultabili sul sito <http://www.protezionebestiame.it>, e nel rispetto delle norme di recepimento delle Direttive comunitarie in materia di norme minime per la protezione dei vitelli e dei suini nonché della protezione degli animali negli allevamenti.

Il dimensionamento dell'area recintata è riferito alla media della consistenza di stalla riportata sul registro di stalla (circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute) calcolata in riferimento ai tre anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno. Le recinzioni potranno essere ammesse a finanziamento esclusivamente nel caso in cui nei tre anni precedenti la domanda di sostegno siano stati accertati dagli Enti preposti, ai sensi della L.R. n. 17/95 e s.m.i. e della L.R. n. 29/97 e s.m.i., danni da predazione da lupo in un raggio di 10 Km dalla localizzazione dell'intervento.

F.3) Recinzioni elettrificate per danni da ungulati.

Tali recinzioni devono essere realizzate secondo le indicazioni contenute nell'edizione numero 68 del 2011 del "Manuali e Linee guida - Impatto degli Ungulati sulle colture agricole e forestali:

proposta per linee guida nazionali” dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e nelle “Linee guida sulla gestione del Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), consultabili sul sito <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/conservazione-della-natura/linee-guida-per-la-gestione-del-cinghiale-sus-1>

Le recinzioni potranno essere ammesse a finanziamento esclusivamente nel caso in cui nei tre anni precedenti la domanda di sostegno siano stati accertati dagli Enti preposti, ai sensi della L.R. n. 17/95 e s.m.i. e della L.R. n. 29/97 e s.m.i., danni da predazione da ungulati in un raggio di 10 Km dalla localizzazione dell’intervento.

F.4) Recinzioni metalliche per i danni da cinghiale

Tali recinzioni devono essere realizzate in “rete a maglia rettangolare” o “da allevamento” secondo le indicazioni contenute nell’edizione numero 68 del 2011 del “Manuali e Linee guida – Impatto degli Ungulati sulle colture agricole e forestali: proposta per linee guida nazionali” dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e nelle “Linee guida sulla gestione del Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con l’ISPRA, consultabili sul sito <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/conservazione-della-natura/linee-guida-per-la-gestione-del-cinghiale-sus-1> nel rispetto delle norme di recepimento delle Direttive comunitarie in materia di norme minime per la protezione dei vitelli e dei suini nonché della protezione degli animali negli allevamenti.

Le recinzioni metalliche possono essere installate esclusivamente per la prevenzione dei danni alle colture orticole, frutteti, vigneti e vivai e solo nel caso in cui nei tre anni precedenti la domanda di sostegno siano stati accertati, ai sensi della L.R. n. 17/95 e s.m.i. e della L.R. n. 29/97 e s.m.i., danni da cinghiale in un raggio di 10 Km dalla localizzazione dell’intervento.

Se le recinzioni tracciano una linea chiusa possono delimitare una superficie massima di 5 ha per ogni corpo aziendale e comunque non superiore al 70% della superficie aziendale (SAU).

Se le recinzioni tracciano una linea aperta la lunghezza massima della recinzione è di 3000 mt.

F.5) Recinzioni e sistemi alternativi per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione.

Sono ammesse a finanziamento le recinzioni elettrificate ed altri sistemi alternativi di protezione (es: protezioni individuali delle piante e dissuasori acustici e visivi) al fine di proteggere specie vegetali minacciate. Le specie vegetali per le quali sono ammessi tali interventi sono quelle classificate come Vulnerabili (VU), in Pericolo (EN) e in Pericolo Critico (CR), secondo il sistema di classificazione dell’*International Union for Conservation of Nature* (IUCN).

Tutte le strutture mobili, per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, possono essere messe in opera o in funzione anche nei soli periodi in cui è necessaria la protezione delle attività produttive agro-pastorali. Pertanto, nel caso di interventi realizzati da imprenditori agricoli, le strutture potranno essere dislocate, in ragione dell’esigenza, su uno o più appezzamenti nell’ambito

dell'intera superficie aziendale e nel caso di interventi realizzati da Enti pubblici su uno o più appezzamenti nell'ambito dell'intera area gestita dell'Ente stesso.

Spese ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a finanziamento, nell'ambito della presente Operazione, investimenti materiali per:

Intervento A Ripristino (recupero vuoti e fallanze) o impianto di siepi, filari, cespugli, boschetti e fasce frangivento

- analisi del terreno;
- acquisto di materiali e ai lavori di preparazione del terreno e di allestimento degli impianti (lavorazioni agronomiche per la preparazione del terreno, tracciamento filari, apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante);
- acquisto e trasporto in loco del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d'origine e fitosanitaria, quando prevista.

Intervento B Ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti.

- ripulitura del terreno;
- demolizione e ricostruzione del manufatto;
- acquisto, trasporto e messa in opera del materiale costruttivo necessario al ripristino e riadattamento dei muretti a secco e dei terrazzamenti.

Intervento C Riquilificazione di zone umide anche lungo le rive di corpi idrici o nella matrice Agricola

- sistemazione delle sponde in terra;
- realizzazione e/o riprofilatura delle sezioni idrauliche di canali di deflusso, emissari ed immissari;
- opere di distribuzione delle acque all'interno dell'area destinata a zona umida comprensive di eventuali scavi per rimodellare il terreno;
- arginelli perimetrali di contenimento delle acque, che interrompono la rete scolante esistente favorendo la permanenza ed il ristagno delle acque meteoriche per il loro contenimento;
- chiuse atte ad assicurare il ricambio ed evitare eccessivi e repentini innalzamenti del livello dell'acqua in caso di pioggia durante il periodo riproduttivo dell'avifauna;
- acquisto, trasporto in loco e messa a dimora di specie arboree, arbustive ed erbacee poliennali.

Intervento D Rifacimenti spondali dei corpi idrici naturali minori

- opere per il controllo dell'erosione superficiale realizzate esclusivamente con rivestimenti antierosivi biodegradabili e inerbimenti;
- opere di stabilizzazione superficiale con piantumazioni, fascinate vive, viminate e palizzate vive, palificate vive, gradonate vive, grate vive, materassi.

Intervento E Realizzazione, ristrutturazione e miglioramento di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche

- taglio straordinario della vegetazione per la realizzazione dei sentieri;
- ripulitura straordinaria di sentieri esistenti o dismessi;
- rimodellamento del terreno nel caso di smottamenti e/o frane;
- acquisto, trasporto in loco e messa in opera o realizzazione di parapetti e mancorrenti in legno per la messa in sicurezza del tracciato del sentiero;
- acquisto, trasporto in loco e messa in opera degli elementi costituenti le aree di sosta: panchine e tavoli con ancoraggi fissi;
- acquisto trasporto in loco e messa in opera o realizzazione di cartellonistica;
- adeguamento di sentieri per l'accesso a persone con disabilità temporanee o permanenti.

Intervento F Realizzazione di recinzioni e sistemi alternativi per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali o per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione

- lavori di ripulitura del terreno nell'area su cui verranno installate le recinzioni;
- acquisto trasporto in loco e messa in opera di recinzioni per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali;
- acquisto, trasporto in loco e messa in opera di recinzioni elettrificate e sistemi alternativi per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione.

Spese generali

Sono ritenute ammissibili le "spese generali" necessarie alla realizzazione degli interventi nel limite massimo del 10% della spesa sostenuta ammissibile e se direttamente connesse all'iniziativa finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e comunque nel rispetto delle disposizioni e dei massimali stabiliti con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" – Capitolo 5 "Spese generali" - disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative", come corrette da Det. N. G07300 del 27/06/2016.

Per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto deve essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema informativo", che dovrà essere allegato alla documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno. Si evidenzia, come già esplicitato nella richiamata Determinazione n. G03831/2016 che la percentuale delle spese generali autorizzate per il pagamento finale dovrà essere commisurata alle effettive spese sostenute dal beneficiario e non alla percentuale di spese generali riconosciute al momento della concessione del contributo. Pertanto, il contributo relativo alle spese generali dovrà essere, se del caso, rideterminato a conclusione del progetto in funzione degli acquisti e delle opere effettivamente realizzati e sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

I "contributi in natura" sono ammissibili nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dall'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/13 ed anche al Reg. (UE) n. 1305/13.

IVA

Ai sensi dell'articolo 69 paragrafo 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'IVA (Imposta Valore Aggiunto) è ammissibile come spesa solo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche nel caso in cui non sia effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Per gli Enti Pubblici, qualora l'IVA risulti "non recuperabile" la stessa è ammissibile all'aiuto.

L'IVA non è comunque ammissibile:

- in presenza di interventi che generano i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe a carico degli utenti;
- se il richiedente esercita attività d'impresa legata all'intervento.

Ragionevolezza e congruità delle spese

Si fa presente che è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento riportati nei prezziari regionali.

Nel caso di componenti edili non a misura, non compresi nelle voci dei prezziari, e/o di beni e/o di servizi diversi da quelli tecnici di progettazione e Direzione dei Lavori, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a sostegno nell'ambito del presente bando, i contributi in natura, le opere di manutenzione ordinaria e quant'altro non ricompreso tra le spese ammissibili del presente articolo.

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando, **ad eccezione delle spese generali** (articolo 45(2) del Reg UE n. 1305/2013) comunque **per un periodo non superiore ai 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno** secondo quanto disposto nelle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" approvate con DGR 147/2016 articolo 30.

Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del GAL e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

ARTICOLO 6

Agevolazioni previste

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Intensità della spesa pubblica: L'intensità dell'aiuto, comprensiva di spese generali, è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile.

Per i beneficiari privati il sostegno è erogato in conto capitale a titolo “*de minimis*” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “*de minimis*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013. L'importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in cui viene concesso il finanziamento e nel biennio precedente.

Massimali: Il *range* di investimento, riferito al costo totale ammissibile per ciascun intervento finanziato, è di minimo € 25.000,00 e di massimo € 100.000,00 comprensivo dell'IVA.

ARTICOLO 7

Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi e impegni

Requisiti e condizioni di ammissibilità

- L'operazione è applicabile nel territorio del GAL esclusivamente nelle zone Natura 2000 o in altri sistemi ad alto valore naturalistico come definiti all'art.3, con esclusione delle aree forestali.
- Il proponente deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale aggiornato (DPR n. 503/99).
- Il proponente deve essere, in caso di imprese agricole singole o associate, iscritto all'Anagrafe delle Aziende agricole istituita ai sensi del D.P.R. n.503/1999, condurre l'impresa agricola in qualità di proprietario e/o affittuario ed essere agricoltore attivo in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Il proponente deve essere proprietario o aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'intervento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 (sette) anni. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso, deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai 7 (sette) anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario. Di contro, nel caso di investimenti mobili ovvero non direttamente associabili ad uno specifico terreno, i contratti di affitto o altre forme di

possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni. In tal caso, rimane fermo l'obbligo, per l'intera durata del periodo settennale e senza soluzione di continuità, di disporre di superfici agricole almeno pari a quelle di ingresso. Il venir meno di tale disponibilità comporta l'applicazione delle decadenze previste nel sistema dei controlli;

- occorre allegare alla domanda i documenti richiesti all'articolo 9;
- raggiungere un punteggio minimo di 35 punti con almeno due dei criteri di selezione come stabilito nel successivo Articolo 11;
- dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-economico;
- dimostrare l'immediata cantierabilità dell'investimento programmato, al momento della presentazione della domanda di sostegno o acquisire tale requisito entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione del CdA del Gal, che approva la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento.
- In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione a favore del beneficiario è subordinata alla verifica ed al soddisfacimento del requisito dell'immediata cantierabilità e all'esito positivo dell'istruttoria.
- Il progetto è ritenuto cantierabile quando sia stato acquisito ogni permesso, parere, autorizzazione o nulla osta previsto dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori e, in conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 sia corredato dai pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale e paesaggistica.
- Tale ultima condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista che dovrà attestare che l'operazione non comporta effetti negativi sull'ambiente.
- Ai sensi dell'art. 8 terzo comma della DGR n. 147/2016 non è consentito avere in corso sulla medesima tipologia di operazione/tipologia di intervento più domande di sostegno. Pertanto, non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i beneficiari che abbiano una domanda di sostegno ancora in corso a valere sulla MISURA 7 - SOTTOMISURA 4.4.1 del PSR Lazio 2014/2020. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo completa con tutta la documentazione di rendicontazione, ai sensi del citato art. 8 della DGR Lazio n. 147/2016. Nel caso di domande di sostegno inserite nelle graduatorie di ammissibilità relative a bandi pubblici di omologhe tipologie di operazione, ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse finanziarie, il soggetto titolare della domanda può partecipare al presente bando pubblico solo dopo aver presentato formale rinuncia della domanda di sostegno inserita in graduatoria.

Costituisce ulteriore condizione di ammissibilità:

- **per le imprese agricole singole e associate** non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette;
- **per gli altri beneficiari** non essere in situazioni di dissesto finanziario o in caso contrario che sia stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Tutte le condizioni elencate nel presente articolo devono essere soddisfatte all'atto di presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenute fino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la decadenza della domanda e, in caso di soggetto pubblico proponente devono essere dichiarate nella Delibera dell'Organo competente alla presentazione del Progetto.

Impegni ed obblighi ex post

Per gli obblighi e gli impegni ex-post, successivi al pagamento del saldo finale, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 36 dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" allegato alla DGR n. 147/2016 e s.m.i., come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018, richiamate nel successivo Art. 23 del presente bando pubblico, nonché quanto previsto con D.G.R. 133/2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento".

ARTICOLO 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Al momento della presentazione della domanda di sostegno il progetto può essere presentato allo stato di immediata cantierabilità o può acquisire tale requisito entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di ammissibilità a finanziamento del CdA del GAL. Il termine dei 90 (novanta) giorni può essere derogato al massimo per ulteriori 30 (trenta) giorni, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, fermo restando che la richiesta di deroga dovrà essere adeguatamente motivata con istanza del richiedente e dovrà essere autorizzata dal CdA del GAL.

PROGETTO IMMEDIATAMENTE CANTIERABILE

Nel caso in cui il progetto sia immediatamente cantierabile, a corredo della domanda di sostegno dovrà essere prodotta la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica di seguito elencata.

Nel caso di ***imprese agricole singole e associate*** è necessario allegare alla domanda di sostegno:

1. Autorizzazione del proprietario del fondo, nel caso di terreni condotti a titolo diverso dalla proprietà, ad eseguire l'intervento di progetto, nonché contestuale dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi assunti dal beneficiario ai sensi del presente Bando pubblico;
2. Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale si attesta:
 - di essere in regola relativamente agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL e di rispettare l'obbligo, per i propri dipendenti, dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei contratti di secondo livello da questi derivati. Tale dichiarazione dovrà essere rinnovata e presentata alla Regione prima dell'autorizzazione di ogni forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo);

- che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di accettazione delle eventuali modifiche e/o impegni aggiuntivi richiesti ("clausola di adeguamento degli impegni"), ovvero, in alternativa, di poter rinunciare alla domanda presentata;
- che il beneficiario si assume gli impegni previsti dall'art. 23 del presente bando;
- il possesso dei requisiti richiesti, da specificare, per l'accesso ai benefici;
- l'impegno a non modificare la destinazione d'uso e/o a mantenere in uno stato di efficienza e funzionalità le opere finanziate effettuando le necessarie opere di manutenzione ordinaria, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di pagamento del saldo;
- l'impegno, nel caso di alienazione del bene oggetto di finanziamento, a rispettare quanto previsto all'art. 25 "Altre disposizioni" paragrafo "Cessioni di aziende" del presente bando;
- di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti fondi pubblici;
- l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento, in caso di investimento superiore al massimale;
- l'impegno a rispettare, per quanto non espressamente previsto nel presente bando, quanto disposto nel documento "*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali*" approvato con DGR n.147/2016 e s.m.i., come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

3. Dichiarazione, a firma congiunta del soggetto richiedente e del progettista, nella quale vengano descritti le tipologie dei lavori previsti ed eventuali vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento.

Nel caso di **forme giuridiche societarie diverse da società di persona e per le cooperative**, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario allegare alla domanda:

1. Atto costitutivo;
2. Statuto;
3. Deliberazione dell'organo competente con la quale:
 - si richiama l'atto costitutivo e/o lo statuto, gli estremi dell'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative agricole, gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nell'apposita sezione speciale;
 - si approva il progetto esecutivo ed il quadro economico puntualmente dettagliato dell'intervento;
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si assumono gli impegni specificati nel presente Bando pubblico;
4. Bilanci degli ultimi tre anni di esercizio o documentazione equipollente:
 - Per le società di recente costituzione devono essere consegnati, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i bilanci delle annualità disponibili. Il bilancio dell'ultimo anno deve essere consegnato prima dell'autorizzazione della prima forma di

pagamento (anticipo, acconto, saldo). I bilanci dovranno essere corredati dell'attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale.

- Nel caso in cui il periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda sia superiore ai sei mesi, dovrà essere presentata anche la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa.
- In caso di imprese impossibilitate alla presentazione di bilanci, in quanto non soggette a tale obbligo ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentata documentazione equipollente. Deroghe sono previste anche nel caso di imprese di nuova costituzione. Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte delle competenti strutture regionali di apposito documento con il quale si certifichi che non sussistono, per l'impresa, condizioni economiche e finanziarie anomale. Tale documento dovrà essere sottoscritto da una società di revisione dei bilanci, nel caso in cui l'impresa disponga di bilanci certificati ovvero dal presidente del collegio sindacale, se presente nell'ambito degli organi societari, ovvero dal revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi. Le cooperative devono presentare il certificato di revisione.

Nel caso di **Enti Pubblici** è necessario allegare alla domanda la delibera dell'Organo competente con la quale:

- si approva l'iniziativa, il suo costo complessivo, si dà mandato al Legale rappresentante di avanzare la domanda di finanziamento;
- si assume a carico dell'Ente la quota parte di propria competenza relativa all'IVA afferente all'importo complessivo dell'investimento richiesto, qualora non rientri nelle operazioni previste dagli artt. 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972;
- si individua il RUP, di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;
- si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 (sette) anni per soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti;
- si dichiara che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
- si dichiara che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
- si dà atto del possesso dei requisiti richiesti, da specificare dettagliatamente;
- si dichiara la stabilità finanziaria del beneficiario;
- dichiarazione di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- si dichiara che l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio;

I beneficiari del presente bando, oltre alla documentazione amministrativa sopra descritta, dovranno inoltre presentare, in allegato alla domanda di sostegno, la **documentazione tecnica** di seguito riportata.

Nel caso di ***beneficiari privati***:

1. Relazione tecnica che attesti l'immediata cantierabilità dell'investimento;
2. Pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ad attestare l'immediata cantierabilità;
3. Piano finanziario dell'investimento proposto, con la specificazione della quota a carico del richiedente e della relativa fonte finanziaria;
4. Elaborati grafici degli interventi, con esatta identificazione, attraverso cartografia catastale del luogo ove si intende realizzare l'intervento;
5. Quadro economico complessivo;
6. Computo metrico estimativo dei lavori, redatto sulla base dei prezziari regionali;
7. Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi dei nuovi prezzi e eventuali preventivi di spesa;
8. Cronoprogramma dei lavori, con indicazione della data presunta di inizio attività e del tempo ritenuto necessario per la realizzazione dell'intervento;
9. Immagini fotografiche della zona di progetto, corredate da planimetrie in cui siano indicati i punti e le angolazioni di scatto delle foto e la data di scatto;
10. La scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio spettante, corredata dalla documentazione riportata all'articolo 11 per dimostrare il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi;
11. Eventuali relazioni specialistiche dell'intervento;
12. Autodichiarazione, ove prevista, in cui sia attestata la consistenza media di stalla riportata sul registro di stalla (circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute) calcolata in riferimento ai tre anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, specificando il codice di stalla;
13. Documentazione, ove prevista, rilasciata dall'ente competente all'accertamento dei danni da fauna selvatica, che attesti che nei tre anni precedenti la domanda di sostegno siano stati accertati, ai sensi della L.R.17/95 e ss.mm.ii. e della L.R. 29/97 e ss.mm.ii., danni da cinghiale o da lupo in un raggio di 10 Km dalla localizzazione dell'intervento;
14. Ogni altra documentazione tecnica utile e necessaria per la definizione tecnico progettuale delle opere.

Nel caso di ***Enti Pubblici***:

1. il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
2. i verbali di verifica, validazione ed eseguibilità ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
3. l'analisi della congruità delle voci di spesa, comprese le spese generali, determinate conformemente alla normativa dei pubblici appalti;
4. il piano particellare, estratto di partita e mappa catastale;
5. il piano di manutenzione dell'opera;
6. immagini fotografiche della zona di progetto, corredate da planimetrie in cui siano indicati i punti e le angolazioni di scatto delle foto e la data di scatto;

7. la scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio spettante, corredata dalla documentazione riportata all'Art. 11 per dimostrare il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi;
8. ogni altra documentazione tecnica utile e necessaria per la definizione tecnico progettuale delle opere.

PROGETTO NON IMMEDIATAMENTE CANTIERABILE

Se, alla data di presentazione della domanda di sostegno non è disponibile tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'immediata cantierabilità, è possibile l'integrazione documentale successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno e comunque entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito del GAL dell'atto del CdA che approva la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento.

In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinata all'acquisizione di tutta la documentazione mancante.

Il termine dei 90 (novanta) giorni può essere derogato al massimo per ulteriori 30 (trenta) giorni, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, fermo restando che la richiesta di deroga dovrà essere adeguatamente motivata con istanza del richiedente e dovrà essere autorizzata dal CdA del GAL.

Pertanto, nei casi in cui sia necessaria l'integrazione documentale attestante l'immediata cantierabilità, successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda, nei termini sopra descritti, la presentazione della documentazione avviene in due fasi:

- A. Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno;
- B. Documentazione integrativa da presentare entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione del CdA del Gal che approva la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, con possibilità di deroga di ulteriori 30 giorni per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.

A. Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno:

1. Relazione illustrativa contenente:

- a. l'inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto dell'intervento (allegando corografia, dichiarazione di conformità e compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti);
- b. l'analisi che attesti che la scelta progettuale adottata è la migliore, dal punto di vista delle scelte tecnologiche, organizzative e finanziarie;
- c. la descrizione analitica dei vincoli esistenti (ambientali, storici, archeologici, paesaggistici, ecc.) e dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, necessari a far divenire l'iniziativa progettuale progetto esecutivo ed immediatamente cantierabile.

2. Documentazione tecnica:

- a. elaborato grafico;
- b. il quadro economico comprensivo di computo metrico estimativo;

- c. l'analisi della congruità delle voci di spesa, comprese le spese generali. Tale analisi, nel caso di pubblici appalti, deve essere conforme alla normativa specifica;
 - d. il cronoprogramma dell'iniziativa progettuale proposta;
 - e. il materiale fotografico dell'area di intervento con i relativi punti di fuoco.
3. Scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio spettante, corredata dalla documentazione riportata all'articolo 10 per dimostrare il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi;

Inoltre:

Nel caso di Enti Pubblici:

Deliberazione dell'organo competente con la quale:

- si approva l'iniziativa progettuale ed il relativo costo;
- si assume a carico dell'Ente la quota parte di propria competenza relativa all'IVA afferente all'importo complessivo dell'investimento richiesto, qualora non rientri nelle operazioni previste dagli artt. 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972;
- si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;
- si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni per soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti;
- si dichiara che per gli interventi previsti nell'iniziativa progettuale, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
- si dichiara che gli interventi non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
- si dà atto del possesso dei requisiti richiesti, da specificare dettagliatamente;
- si dichiara la stabilità finanziaria del beneficiario;
- in caso di Ente, dichiarazione di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- si dichiara che: nel caso di Comuni e loro Unioni, l'opera è o sarà inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio

Nel caso di Imprese agricole singole e associate:

1. dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A., o altro eventuale titolo abilitativo, o soggette alla disciplina della "edilizia libera".
2. copia dell'istanza per la valutazione d'Incidenza presentata agli uffici regionali competenti; nel caso in cui l'intervento rientri tra quelli indicati nella D.G.R. n. 534/2006, dovrà essere presentata una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato che il progetto non deve essere sottoposto a Valutazione d'Incidenza.

3. copia dell'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale presentata agli uffici regionali competenti nel caso in cui il progetto rientri tra quelli previsti dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 52/2006.
4. Autorizzazione del proprietario del fondo, nel caso di terreni condotti a titolo diverso dalla proprietà, ad eseguire l'intervento di progetto, nonché contestuale dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi assunti dal beneficiario ai sensi del presente Bando pubblico;
5. Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale si attesta:
 - di essere in regola relativamente agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL e di rispettare l'obbligo, per i propri dipendenti, dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei contratti di secondo livello da questi derivati. Tale dichiarazione dovrà essere rinnovata e presentata alla Regione prima dell'autorizzazione di ogni forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo);
 - che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
 - di essere a conoscenza dell'obbligo di accettazione delle eventuali modifiche e/o impegni aggiuntivi richiesti ("clausola di adeguamento degli impegni"), ovvero, in alternativa, di poter rinunciare alla domanda presentata;
 - che il beneficiario si assume gli impegni previsti dall'Art. 23 del presente bando;
 - il possesso dei requisiti richiesti, da specificare, per l'accesso ai benefici;
 - l'impegno a non modificare la destinazione d'uso e/o a mantenere in uno stato di efficienza e funzionalità le opere finanziate effettuando le necessarie opere di manutenzione ordinaria, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di pagamento del saldo;
 - l'impegno, nel caso di alienazione del bene oggetto di finanziamento, a rispettare quanto previsto all'Art. 25 "Altre disposizioni" paragrafo "4. Cessioni di aziende" del presente bando;
 - di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti fondi pubblici;
 - l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento, in caso di investimento superiore al massimale;
 - l'impegno a rispettare, per quanto non espressamente previsto nel presente bando, quanto disposto nel documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" approvato con DGR n.147/2016 e s.m.i., come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.
6. Dichiarazione, a firma congiunta del soggetto richiedente e del progettista, nella quale vengano descritti le tipologie dei lavori previsti ed eventuali vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento.

Nel caso di **forme giuridiche societarie diverse da società di persona e per le cooperative**, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario allegare alla domanda:

1. Atto costitutivo;
2. Statuto;
3. Deliberazione dell'organo competente con la quale:
 - si richiama l'atto costitutivo e/o lo statuto, gli estremi dell'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative agricole, gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nell'apposita sezione speciale;
 - si approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il quadro economico puntualmente dettagliato dell'intervento;
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si assumono gli impegni specificati nel presente Bando pubblico.
4. Bilanci degli ultimi tre anni di esercizio o documentazione equipollente:
 - Per le società di recente costituzione devono essere consegnati, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i bilanci delle annualità disponibili. Il bilancio dell'ultimo anno deve essere consegnato prima dell'autorizzazione della prima forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo). I bilanci dovranno essere corredati dell'attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Nel caso in cui il periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda sia superiore ai sei mesi, dovrà essere presentata anche la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa. In caso di imprese impossibilitate alla presentazione di bilanci, in quanto non soggette a tale obbligo ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentata documentazione equipollente. Dereghe sono previste anche nel caso di imprese di nuova costituzione.

Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte delle competenti strutture regionali di apposito documento con il quale si certifichi che non sussistono, per l'impresa, condizioni economiche e finanziarie anomale. Tale documento dovrà essere sottoscritto da una società di revisione dei bilanci, nel caso in cui l'impresa disponga di bilanci certificati ovvero dal presidente del collegio sindacale, se presente nell'ambito degli organi societari, ovvero dal revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi. Le cooperative devono presentare il certificato di revisione.

B. Documentazione da presentare entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione del CdA del Gal che approva la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento:

Nel caso di Enti Pubblici:

- 1) il progetto esecutivo, redatto ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo all'iniziativa progettuale presentata al momento della domanda di sostegno corredato di tutte le autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell'opera;

- 2) i verbali di verifica, validazione ed eseguibilità ai sensi del D.Lgs 50/2016;
- 3) il provvedimento dell'Organo competente con il quale:
 - si approva il progetto esecutivo inerente l'iniziativa progettuale presentata a corredo della domanda, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il cronoprogramma dei lavori;
 - si assume a carico dell'Ente la quota parte di propria competenza relativa all'IVA afferente all'importo complessivo dell'investimento richiesto, qualora non rientri nelle operazioni previste dagli artt. 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972;
 - si individua il RUP, di cui all'articolo 31 del D.lgs. 50/2016;
 - l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio.

Nel caso di beneficiari privati:

- 1) Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) se previste o altro eventuale titolo abilitativo corredata da una dichiarazione, a firma congiunta del beneficiario e del tecnico progettista, resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si dichiara che l'Amministrazione competente al rilascio del titolo non ha espresso motivi di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività;
- 2) Rilascio da parte degli Uffici competenti della Regione Lazio di un "parere positivo" in merito alla procedura di valutazione d'Incidenza, se prevista.

Altre disposizioni

Tutta la documentazione inerente l'iniziativa progettuale, qualora non redatta dall'ufficio tecnico dell'ente beneficiario deve essere sottoscritta da professionisti regolarmente iscritti all'ordine o collegio professionale competente per materia.

L'importo totale, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo non può superare quello risultante dalla documentazione tecnica presentata a corredo della domanda di sostegno relativa al progetto non immediatamente cantierabile.

IL GAL si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti od integrati. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni o rettifiche, la domanda sarà considerata rinunciata. La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda fatte salve eventuali deroghe previste nel presente bando.

ARTICOLO 9

Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire **entro le ore 23:59 del 31 Marzo 2020.**

Modalità di presentazione delle domande di sostegno su SIAN

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca. Nel fascicolo aziendale devono essere presenti tutti i dati necessari per la compilazione della domanda, ivi incluso l'IBAN e la PEC; la modificazione del fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta e alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla compilazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo http://lazioeuropa.it/files/190809/20190808_modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investimento_delega_presentazione_domande_copia.pdf

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i **cinque giorni lavorativi** che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviandone una scansione all'indirizzo PEC dell'area di competenza per territorio come riportato nel modulo.

La compilazione, la stampa e la presentazione (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN (http://lazioeuropa.it/files/161206/compilazione_ds_1.3.pdf).

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione ed il relativo rilascio informatico delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente.

Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo" al seguente indirizzo:

http://lazioeuropa.it/files/180221/doc_utenti_qualificati_e_firma_elettronica_per_psr.pdf.

La documentazione da integrare di cui all'articolo 8, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.

La domanda si intende presentata con il rilascio informatico sulla piattaforma SIAN, allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico. Le domande inoltrate

oltre il termine di scadenza previsto dal bando sono considerate inammissibili e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, come richiamato al precedente articolo 9, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno (autovalutazione) fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL.

In applicazione dell'articolo 4 del reg (UE) n. 809/2014 "Correzione e adeguamento di errori palesi", come recepito dall'articolo 27 "Errori palesi" del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" allegato I alla DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018, entro il termine fissato dal presente bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, il richiedente può correggere o adeguare, in qualsiasi momento, la propria domanda nel caso di errori palesi.

ARTICOLO 10

Criteri di selezione delle domande e modalità per la predisposizione delle graduatorie

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio.

La valutazione si baserà sulla proposta di autovalutazione redatta dal soggetto proponente; il GAL potrà modificare il punteggio indicato dal soggetto proponente solo in caso di errore materiale o di contrasto del punteggio assegnato con le disposizioni del presente bando.

Il GAL dovrà dare evidenza della modifica di attribuzione del punteggio nella determinazione di approvazione della graduatoria.

Punteggio minimo: sono ammissibili al finanziamento esclusivamente gli interventi che raggiungono un punteggio minimo di **35 PUNTI** con almeno due criteri.

Tabella criteri di selezione - Operazione 19.2.1 4.4.1

TIPOLOGIA DI PRIORITA'	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'
PRIORITA' TERRITORIALI	Favorire la crescita socio-economica e incrementare la competitività delle realtà agricole	4.4.1.Aa	Interventi localizzati nelle aree qualificate come aree rurali con problemi di sviluppo: aziende ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale	5	5	15
		4.4.1.Ab	Interventi localizzati negli ambiti della Rete Natura 2000	10	10	
PRIORITA' AMBIENTALI	Favorire la permanenza sul territorio di realtà agricole economiche eco-sostenibili	4.4.1.B	Sistema di gestione ambientale: Imprese agricole che aderiscono a sistema di gestione ambientale (EMAS, PEFC, ISO 14001/04 o altri riconosciuti) alla data di presentazione della domanda	20	20	65
	Favorire un'armoniosa coesistenza tra la fauna selvatica e la matrice agricola	4.4.1.C	Interventi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica	45	45	
PRIORITA' REQUISITI SOGGETTIVI	Incentivare lo sviluppo, l'ammodernamento e l'innovazione del settore agricolo	4.4.1.D	Giovani agricoltori: agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni	10	10	10
PRIORITA' ECONOMICHE	Importo investimenti	4.4.1.Ea	Dimensione economica investimento inferiore o uguale a 40.000,00 €	6	10	10
		4.4.1.Eb	Dimensione economica investimento superiore a 40.000,01 € e inferiore o uguale a 75.000,00 €	10		
		4.4.1.Ec	Dimensione economica investimento superiore a 75.000,01 €	3		
Punteggio massimo ottenibile					100	100

Per i casi di ex-aequo, ovvero in caso di parità di posizione di più domande di sostegno nelle graduatorie di ammissibilità, il sostegno sarà attribuito al progetto che risulta acquisito prima al protocollo secondo il criterio cronologico.

Modalità e disposizioni per la verifica e l'attribuzione delle priorità e dei punteggi dei criteri di selezione

Priorità territoriali – Localizzazione dell'intervento

Criterio 19.2.1 4.4.1.Aa

Localizzazione dell'intervento nelle aree con problemi complessivi di sviluppo classificate **D** con riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. L'attribuzione della priorità è effettuata secondo l'ubicazione dell'intervento. Si applica il principio della prevalenza economica rispetto al costo totale dell'investimento ammissibile.

Criterio 19.2.1 4.4.1.Ab

L'attribuzione della priorità è effettuata nel caso in cui l'investimento/intervento è realizzato in un'area protetta regionale/nazionale (parchi, riserve e monumenti naturali) o in un sito della rete "Natura 2000". Per area protetta si intendono i parchi nazionali, le riserve naturali statali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali, i monumenti naturali consultabili attraverso il

SITAP Lazio (Sistema Informativo Territoriale delle Aree Protette del Lazio - http://www.parchilazio.it/ricerca_aree), le aree natura 2000 (Zone di Protezione Speciale -ZPS e Siti di Importanza Comunitaria -SIC-Zone Speciali di Conservazione-ZSC) consultabili all'indirizzo: http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=202.
Si applica il principio della prevalenza economica rispetto al costo totale dell'investimento ammissibile.

Priorità ambientali

Favorire la permanenza sul territorio di realtà agricole economiche eco-sostenibili

Criterio 19.2.1 4.4.1.B

La priorità viene riconosciuta nel caso in cui il proponente sia un'impresa agricola che aderisce ad un sistema di gestione ambientale (EMAS, PEFC, ISO 14001/04 o altri riconosciuti) alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Favorire un'armoniosa coesistenza tra fauna selvatica e matrice agricola

Criterio 19.2.1 4.4.1.C

La priorità viene attribuita nel caso in cui gli interventi proposti nella domanda di aiuto siano funzionali alla prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica.

Priorità requisiti oggettivi

Incentivare lo sviluppo e l'ammodernamento e l'innovazione del settore agricolo

Criterio 19.2.1 4.4.1.D

La priorità viene attribuita quando il soggetto proponente è un giovane agricoltore di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Priorità Economiche – Importo investimenti

Criterio 19.2.1 4.4.1.Ea

Il punteggio viene attribuito nel caso in cui l'intervento comporti un investimento compreso tra 25.000,00 e 40.000,00 €

Criterio 19.2.1 4.4.1.Eb

Il punteggio viene attribuito nel caso in cui l'intervento comporti un investimento compreso tra 40.000,01 e 75.000,00 €

Criterio 19.2.1 4.4.1.Ec

Il punteggio viene attribuito nel caso in cui l'intervento comporti un investimento maggiore di 75.000,01 €

Modalità di formazione della graduatoria

I requisiti di priorità e l'autovalutazione con l'attribuzione dei relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno, essere descritti nella relazione tecnica e supportati, laddove previsto e necessario, da adeguata documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno. In fase di istruttoria tecnico amministrativa si procederà ad accertare il possesso delle priorità dichiarate ed a confermare o meno il punteggio corrispondente.

La graduatoria unica predisposta in attuazione del presente bando è approvata con Deliberazione del CdA del GAL che dovrà individuare le domande di sostegno ritenute “*ammissibili e finanziate*”, ovvero di quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse stanziare per il presente bando pubblico. Lo stesso atto approva anche gli elenchi delle domande di sostegno “*non ammissibili*” e di quelle “*ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi*”. Per le domande “*non ammissibili*”, dovrà essere riportata la motivazione che determina l’adozione del provvedimento di non ammissibilità.

Qualora la domanda di sostegno collocata nell’ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero, la stessa domanda sarà ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi; in tal caso, il GAL si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi che consentano il finanziamento dell’intero importo ritenuto ammissibile, in ragione di quanto disposto al successivo articolo 11, secondo comma.

ARTICOLO 11

Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando e ritenute ammissibili, sono stanziati complessivamente **Euro 250.000,00** di spesa pubblica.

Il GAL potrà procedere all’assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente Bando, in funzione dell’avanzamento fisico e finanziario dell’operazione e del PSL del GAL come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all’attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 12

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm.e ii.

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi delle L. 241/90 e ss.mm.ii. è individuato dal GAL un responsabile del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno, il GAL pubblica sul sito internet www.galvettereatine.it l’elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente).

La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una verifica formale della domanda, per una valutazione tecnica sulla conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l’ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l’esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione.

In particolare, il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle spese;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti in materia di aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi e alle finalità previste nella presente "Tipologia di Operazione".

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'operazione e dei relativi investimenti programmati.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzi regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'Art. 10 del presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell'articolo 7 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi e alle finalità previste nella presente "Tipologia di Operazione";
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione; erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell'articolo 10bis della L 241/90 e successive mm. e ii. Il GAL, in qualità di struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni

eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all'articolo 10 bis della L.241/90 e successive mm. e ii. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il GAL provvederà alla formale comunicazione al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la deliberazione del GAL per l'approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

Completate le istruttorie di ammissibilità, il GAL provvederà, comunque entro i quattro mesi successivi dall'adozione dell'atto che approva l'elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente, a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e lo stato di immediata cantierabilità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione. Il GAL provvederà a predisporre la graduatoria unica con indicazione dei progetti "ammissibili e ammessi a finanziamento", ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli "ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse" e dei progetti "non ammissibili".

Le domande di sostegno relative a progetti non immediatamente cantierabili sono inseriti nella graduatoria di ammissibilità ma la formale concessione del contributo e l'adozione del relativo provvedimento a favore del beneficiario sono subordinati all'acquisizione, entro i termini stabiliti dal presente bando pubblico, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi necessari che dimostrino l'immediata cantierabilità del progetto e l'avvio dei lavori.

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con Deliberazione del CdA del GAL che sarà pubblicata sul sito internet www.galvettereatine.it, sul sito regionale www.lazioeuropa.it e sull'albo pretorio dei Comuni aderenti al GAL.

ARTICOLO 13

Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione della graduatoria di ammissibilità, per ognuna delle domande di sostegno ammesse e finanziabili, una volta acquisita la documentazione probatoria comprovante le dichiarazioni sostitutive rese all'atto della presentazione della domanda di sostegno, e la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto ove prevista, il GAL adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I *provvedimenti di concessione* del contributo dovranno necessariamente riportare, almeno:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili distinti per "tipologia di intervento/sottointervento" nel rispetto della classificazione prevista nell'articolo 5 del presente bando pubblico ed utilizzata nell'applicativo informatico SIAN per la presentazione delle domande;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- impegni ed obblighi, nonché eventuali prescrizioni derivanti dal procedimento istruttorio di ammissibilità della domanda di sostegno, sia relativi alla fase realizzativa dell'investimento ammesso che quelli inerenti il periodo successivo alla conclusione dello stesso (*ex-post*),
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso al GAL tramite PEC non oltre il quindicesimo giorno dalla notifica.

ARTICOLO 14

Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Le iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate entro i **30 (trenta) giorni** successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori che dovrà essere trasmessa tramite PEC al GAL

Gli interventi devono essere completati entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione escluse le eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori.

Qualora per la realizzazione dell'intervento sia necessario procedere ad appalto, nel rispetto della normativa sui pubblici appalti, l'aggiudicazione definitiva dei lavori e la successiva consegna dovranno essere espletati entro **il termine di 90 (novanta) giorni** dalla data della delibera di accettazione del provvedimento di concessione.

Dalla data risultante dal verbale di consegna decorrerà il termine per l'ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere completati entro **12 (dodici) mesi** dalla data di consegna degli stessi escluse le eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato.

Il completamento degli investimenti è attestato dalla dichiarazione di fine lavori che dovrà essere comunicata via PEC. Dalla data di inoltro della stessa decorrono i **60 (sessanta) giorni** continuativi e successivi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Qualora a completamento degli interventi si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

Disciplina delle Proroghe

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori possono essere concesse **per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali** indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente motivate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate al GAL che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **sessanta (60) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Il GAL, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe **per un periodo non superiore a centottanta (180) giorni**.

ARTICOLO 15

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2(2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 (1) dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante al GAL entro **15 giorni lavorativi** a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla “Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario” il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l’invalidità al lavoro di carattere permanente.

ARTICOLO 16

Varianti e adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle “varianti in corso d’opera” e gli “adeguamenti tecnici” si applicano le disposizioni recate dall’articolo 32 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016, come integrato e/o sostituito dal documento “Manuale delle procedure” di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Per “*categorie di spesa*” si intendono le “*tipologie di intervento*”, come classificate nell’articolo 5 del presente bando pubblico ed utilizzate per la compilazione delle domande di sostegno e per la costruzione del piano finanziario e delle relative voci di spesa ammissibili riportato, tra l’altro, nel provvedimento di concessione del contributo.

Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente richieste tramite PEC al GAL per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Il GAL riceve dal beneficiario la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato all’operazione, tenuto conto del nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti, non determini l’esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità delle domande finanziate dal GAL.

Il GAL, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L’istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **sessanta (60) giorni** a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature. Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d’opera o adeguamenti tecnici, che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l’utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

ARTICOLO 17

Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito, di concerto, dal GAL, dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo Art. 24.

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.

Anticipi

Per la concessione degli anticipi si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018 **fino al 50 % del contributo ammesso.**

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato;

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte del GAL e della Regione per quanto di competenza.

Acconti

Per la concessione di acconti si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Per la presente Tipologia di Operazione sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo **“Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute”**.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

Saldi

Per il pagamento del saldo finale si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 12 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento “Manuale delle procedure” di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare al GAL la **domanda di pagamento del saldo finale**.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da altri documenti o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro **sessanta (60) giorni** dal termine concesso per il completamento degli investimenti finanziati, di cui all'articolo 14. La verifica del rispetto del termine stabilito per il completamento degli investimenti finanziati sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

La presentazione oltre i termini di cui sopra comporta l'applicazione del sistema delle sanzioni (riduzioni/controlli) definito in coerenza con il quadro normativo di riferimento, di cui al successivo articolo 21.

Il GAL provvede, entro il termine massimo di **sessanta giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, ove pertinente;
- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento;
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

Gli incaricati redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi **quindici giorni**. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo tramite PEC, debitamente firmato per accettazione entro i successivi **quindici giorni**.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii.

Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Modalità di rendicontazione:

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell'azienda, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi nonché la revisione del piano di sviluppo aziendale; la relazione tecnica finale deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio delle professioni ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento. Per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nel capoverso che segue.
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione liberatoria del venditore, se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- certificato di regolare esecuzione (ove previsto);
- autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato.

Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

Conservazione e disponibilità dei documenti

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l’obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell’Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.

L’Autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Parziale realizzazione dei lavori

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dovranno verificare, in caso di **parziale realizzazione** dell’iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate *inferiore al 55%* del costo totale dell’investimento ammesso a finanziamento. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronuncia della decadenza totale dall’aiuto ed alla revoca del contributo concesso.

Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisiti anche il nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti adeguato a quelli effettivamente realizzati. La revisione del Piano di sviluppo aziendale può essere richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all’accertamento finale.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa, tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento della sostenibilità finanziaria dell’investimento, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la

revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'eventuale applicazione delle riduzioni.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

ARTICOLO 18

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati in conformità all'art. 48 del Reg UE 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii.

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Locale del GAL VETTE REATINE verranno pubblicati sul sito internet www.galvettereatine.it.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazione, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it.

ARTICOLO 20

Controlli in loco

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

ARTICOLO 21

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti *le condizioni* di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.

Per la presente tipologia di operazione sono d'applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

L'Autorità di gestione provvederà, in linea con le disposizioni recate dalla DGR n. 133 del 28 marzo 2017, a predisporre un apposito documento che definisce le riduzioni dovute a inadempienze del beneficiario relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti dal quadro normativo di riferimento sulla base del quale è stato concesso l'aiuto.

Il documento suddetto, contenente le norme attuative regionali coerenti con la richiamata normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia, individua il tipo di sanzione e le procedure di calcolo delle riduzioni dell'aiuto per le tipologie di investimento ammissibili nell'ambito della presente "tipologia di operazione".

Detto documento è aggiornato:

- a seguito dell'eventuale modifica delle pertinenti normative dell'Unione europea o nazionali;
- a seguito di modifiche del programma che interessino condizioni di ammissibilità, impegni, altri obblighi connessi alla concessione dell'aiuto;
- in risposta a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione del programma (nuove procedure, problematiche emerse nell'attuazione).

Per la revoca totale o parziale del sostegno e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 come recepite dall'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni,

contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore (AGEA) mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita alla Autorità individuata dalla norma regionale di riferimento.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 22

Stabilità delle operazioni

Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi e pertanto per gli investimenti realizzati nell'ambito attuativo della presente "tipologia di operazione", in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:

- cessino o rilocalizzino l'attività oggetto dell'investimento finanziato al di fuori dell'area del GAL;
- effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del programma.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Autorità di Gestione competente.

Alle disposizioni recate dal presente articolo si aggiungono quelle già definite nel relativo Art. 7 in ordine a impegni ed obblighi in carico al beneficiario a conclusione dell'investimento e dopo il pagamento del saldo finale.

ARTICOLO 23

Controlli ex post

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.

I controlli ex post effettuati dalla Regione Lazio su delega dell'OP AGEA riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 24

Altre Disposizioni

Errori palesi

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati;

L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un

controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

Divieto di doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea.

Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

Cessione di aziende

Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Si intende per:

- «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Si richiama, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: "Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta".

Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:

- Comunichi al GAL, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
- presenti entro trenta giorni dalla richiesta del GAL la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

ARTICOLO 25

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito dal PSR 2014-2020 della Regione Lazio ed ai relativi provvedimenti di attuazione, dal Piano di Sviluppo Locale del GAL ed ai relativi provvedimenti di attuazione nonché a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall'Autorità di Gestione che dall'Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”, concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy – Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dal GAL VETTE REATINE e dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – Misura 19) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso pubblico (lex specialis) e dell’atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La finalità del trattamento è costituita appunto dallo svolgimento delle procedure di cui al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) della Regione Lazio (Misura 19) per la realizzazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale) elaborato dal GAL VETTE REATINE ed approvato dalla Regione e, nello specifico, dalla attuazione del presente bando di gara.

Il titolare del Trattamento è il GAL VETTE REATINE, in persona del Presidente, che si avvale di un professionista con competenze da DPO (responsabile della protezione dei dati).

I dati di contatto sono i seguenti:

- Sede legale: Via Roma, 103 – 02019 Posta (RI);
- Sede operativa: Via D. Alighieri snc – 02014 Cantalice (RI)
- Telefono 0746653696
- e-mail istituzionale: info@galvettereatine.it
- PEC: galvettereatine@pec.it;
- sito web: www.galvettereatine.it

Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali (anagrafiche, dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente avviso/bando e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento). I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, alla Regione Lazio, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'articolo 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.

L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati sul sito internet del GAL VETTE REATINE, su organi ufficiali della regione (siti

internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

Il GAL VETTE REATINE si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonominizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento (ex articolo 28 del GDPR), che effettueranno l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali il GAL VETTE REATINE affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte del GAL, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex articolo 32 del GDPR. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

Il GAL VETTE REATINE adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e l'Autorità di Gestione, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato e lo stesso GAL.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.